



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 DEL 19/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE 2020/2028 E AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA ALLA S.G.D.S. MULTISERVIZI SRL

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove, del mese di Dicembre dalle ore 19:33, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	SI
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	--
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	--
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	--	VITTURINI MARIA LINA	--
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BALDASSARRI ELISABETTA, SILVESTRINI MASSIMO, VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

7) Approvazione piano industriale 2020/2028 e affidamento servizio igiene urbana alla SGDS MULTISERVIZI srl.

Presenta il punto il Sindaco.

Alle ore 20:20 fa ingresso il consigliere Bragagnolo: presenti 14, assenti 3 (Lanciotti, Del Vecchio, Vitturini).

Al termine del suo intervento il Sindaco cede la parola al Direttore della società SGDS Multiservizi srl, dott. Marco Ceccarani per una illustrazione tecnica del Piano.

Nel corso della relazione del Dott. Ceccarani fa ingresso il consigliere Lanciotti, escono gli assessori Baldassarri e Gramegna; presenti 15, assenti 2 (Del Vecchio, Vitturini).

Alle 21:05 esce il consigliere Agostini, presenti 14, assenti 3.

Terminata la relazione del Dott. Ceccarani, aperta la fase della discussione intervengono: Petrozzi, Marinangeli, Bissoni, Bragagnolo, Di Virgilio, Cossiri.

Durante l'intervento del consigliere Cossiri rientra in aula, alle ore 21:50, il consigliere Agostini: presenti 15, assenti 2.

Quindi interviene il consigliere Clementi.

Al termine degli interventi il Presidente concede nuovamente la parola al Dott. Ceccarani per rispondere ai vari quesiti posti.

Chiusa la fase della discussione, il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto:

Intervengono:

Marinangeli (Lega) voto di astensione

Bragagnolo (100% Civico) voto di astensione.

Non registrandosi ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni di voto sul **punto 7 dell'o.d.g.: "Approvazione piano industriale 2020/2028 e affidamento servizio igiene urbana alla SGDS MULTISERVIZI srl."** che viene approvato con voti:

favorevoli 11

contrari //

astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Marinangeli, Petrozzi)

Viene quindi posta a votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata con voti:

favorevoli 11

contrari //

astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Marinangeli, Petrozzi)

Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione trascrizione in atti.

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/06/2005, avente ad oggetto "Esteralizzazione Servizi Ambientali - Atto d'indirizzo generale. Conferimento alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl Approvazione contratto di servizio", con cui si stabiliva un canone pari ad €. 850.000,00 IVA inclusa per il periodo 1/07/2005 - 31/12/2005 ed un canone pari ad € 1.630.000,00 IVA inclusa con decorrenza 1/01/2006;
- il contratto di affidamento di servizi ambientali fra il Comune e la Società SGD Servizi srl sottoscritto in data 28/06/2005 Rep. N. 1155;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28/03/2006 avente ad oggetto "Contratto di affidamento dei servizi ambientali alla SGDS srl. Approvazione modifiche" con cui, tra l'altro, veniva determinato un corrispettivo annuo a favore della società pari ad € 1.826.000,00 IVA inclusa;
- il contratto sottoscritto in data 19 aprile 2006 con Rep. N. 1195 a titolo di integrazione e modifiche del contratto Rep. 1155 del 28/06/2005;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 19/03/2007 avente ad oggetto "Contratto di affidamento servizi ambientali alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl. Esame richiesta società. Approvazione modifiche" con cui, tra l'altro, si prendeva atto che l'importo pari ad € 1.826.000,00 IVA inclusa *"non era effettivamente in linea con i costi sostenuti dal comune per la gestione del servizio de quo"* e si stabiliva che l'importo del canone per l'anno 2007 fosse pari ad €. 1.820.000,00 IVA esclusa;
- il contratto Rep. n. 1260 del 29/04/2008, sottoscritto in esecuzione della predetta deliberazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2009, recante ad oggetto: "Piano Industriale della Società San Giorgio Distribuzione Servizi SRL per la gestione del servizio integrato dei rifiuti. Approvazione e determinazioni conseguenti" con la quale veniva approvato il piano industriale per la gestione del servizio integrato dei rifiuti ed incaricato il dirigente competente per materia ad approvare e conseguentemente sottoscrivere il relativo contratto, contenente non solo le diverse modalità di espletamento del servizio ma, altresì, il corrispettivo così come rideterminato dal piano industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la determinazione n. 717 del 12.08.2009, con la quale il dirigente competente per materia, in quanto responsabile del settore II.pp. e urbanistica, provvedeva ad approvare lo schema di contratto per la disciplina del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti secondo le modalità del "porta a porta";
- il contratto di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti rep. n. 1429, stipulato in forma pubblica amministrativa in data 12.08.2009, avente scadenza al 31.12.2013;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2014 con la quale è stato approvato il piano industriale di durata quinquennale (2014 – 2018) per la gestione del servizio integrato dei rifiuti secondo le modalità della raccolta differenziata ivi descritte, con la definizione del relativo canone annuo pari a euro 2.699.675,00 a far data dal mese di gennaio 2014, per un totale quinquennale di euro 13.498.375,00 + IVA;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.36 dell'11.3.2015 con cui vi è stata presa d'atto dello schema contrattuale predisposto dal dirigente competente;
- il conseguente contratto rep. n. 1571/2015 stipulato in forma pubblica amministrativa in data 23.07.2015 relativo al quinquennio 2014 – 2018;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 237 dell'08.11.2018 ad oggetto: "Modifica ragione sociale della società interamente partecipata "San Giorgio Distribuzione Servizi Srl in Società SGDS MULTISERVIZI SRL";

Dato atto pertanto che il contratto rep. n. 1571/2015 relativo al servizio di igiene ambientale, così come il correlato piano industriale, sono scaduti il 31.12.2018;

Considerato che, a fronte delle previsioni del contratto sopra richiamato rep. n°1429 del 12.08.2009, in ordine ai compensi per il servizio d'igiene ambientale distinti per annualità così come di seguito indicati:

- anno 2011 Euro 2.180.000,00 più Iva 10%
- anno 2012 Euro 2.200.000,00 più Iva 10%
- anno 2013 Euro 2.240.000,00 più Iva 10%

i canoni effettivamente corrisposti alla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl risultano i seguenti:

- per l'anno 2011 Euro 2.439.000,00 più Iva 10%
- per l'anno 2012 Euro 2.607.000,00 più Iva 10%
- per l'anno 2013 Euro 2.631.801,00 più Iva 10%

Rilevato che, a fronte del canone previsto dal contratto sopra richiamato rep. n°1571/2015 relativo al servizio in oggetto periodo 2014 – 2018 pari alla somma (non soggetta a rivalutazione Istat) di € 2.699.675,00 annua oltre ad Iva, a causa dei maggiori costi dovuti principalmente alle eccezionali mareggiate e quindi alla pulizia della spiaggia, negli anni 2016, 2017 e 2018 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio:

- anno 2016 con D.C.C. n. 51 del 30.11.2016 per la somma di € 169.726,91 oltre ad Iva al 10% (€ 16.972,69) per un totale di € 186.699,60 per un canone totale di € 2.869.401,91 oltre Iva;
- per l'anno 2017 con D.C.C. n. 80 del 30.11.2017 per € 200.000,00 più Iva quindi € 220.000,00 Iva compresa per un canone totale corrisposto nell'anno di € 2.899.675,00 oltre Iva;
- per l'anno 2018 con D.C.C. n. 75 del 29.11.2018 per € 222.345,00 più Iva quindi € 244.579,50 Iva compresa per un canone totale corrisposto nell'anno di € 2.922.020,00 oltre Iva;

Dato atto pertanto che alla luce dei contratti sopra richiamati i costi effettivamente sostenuti dal Comune di Porto San Giorgio per il servizio di igiene ambientale per il periodo 2011 – 2019 sono i seguenti:

RIFERIMENTO CONTRATTO	ANNUALITA'	CANONE PREVISTO IN CONTRATTO	CANONE EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO
Rep. N. 1429 del 12.08.2009	2011	€ 2.180.000,00 più Iva	€ 2.439.000,00 più Iva
Rep. N. 1429 del 12.08.2009	2012	€ 2.200.000,00 più Iva	€ 2.607.000,00 più Iva
Rep. N. 1429 del 12.08.2009	2013	€ 2.240.000,00 più Iva	€ 2.631.801,00 più Iva
Rep. N. 1571 del 23.07.2015	2014	€ 2.699.675,00 più Iva	€ 2.699.675,00 più Iva
Rep. N. 1571 del 23.07.2015	2015	€ 2.699.675,00 più Iva	€ 2.699.675,00 più Iva
Rep. N. 1571 del	2016	€ 2.699.675,00 più Iva	€ 2.869.401,90 più Iva

23.07.2015		Iva	Iva
Rep. N. 1571 del 23.07.2015	2017	€ 2.699.675,00 più Iva	€ 2.899.675,00 più Iva
Rep. N. 1571 del 23.07.2015	2018	€ 2.699.675,00 più Iva	€ 2.922.020,00 più Iva
Rep. N. 1571 del 23.07.2015 In regime di proroga	2019	€ 2.699.675,00 più Iva	€ 2.790.584,00 più Iva

Considerato che le maggiori somme riconosciute rispetto a quelle previste dai contratti di igiene ambientale sono tutte state fatte oggetto di preventivo esame e valutazione così come da documentazione istruttoria agli atti e che, dal suddetto esame è sempre emersa l'adequatezza e la congruità delle richieste di revisione dei canoni avanzate dalla Società SGDS Srl a mente dei richiamati contratti che così disponevano: *“Il comune dovrà provvedere alla revisione del canone in caso di significativi e documentati aumenti dei costi di gestione del servizio”*;

Evidenziato che a seguito della D.C.C. n. 13/2019 il servizio di igiene urbana per l'anno 2019 viene assicurato dalla società SGDS Multiservizi Srl alle condizioni economiche di cui al piano industriale approvato con D.C.C. n. 55 del 18.12.2014 oltre alla maggiore somma di € 100.000,00 Iva compresa riconosciuta in considerazione dei maggiori costi di gestione emersi con la citata D.C.C. n. 75 del 29.11.2018 avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della Società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl per maggiori costi sostenuti nell'esercizio 2018”*;

Dato atto:

- che l'Amministrazione comunale, ravvisata l'opportunità di proseguire nel servizio di gestione integrata dei rifiuti continuando ad avvalersi della propria Società interamente partecipata SGDS MULTISERVIZI Srl secondo le modalità della raccolta differenziata estendendo a tutto il territorio comunale il ricorso alle isole tecnologiche, ha richiesto agli organi della stessa di predisporre, ai fini dell'esame e della discussione da parte dell'organo istituzionale a ciò deputato ossia il Consiglio Comunale, un nuovo piano industriale pluriennale, dalla durata di nove anni decorrenti dal 2020 e ciò al fine di conseguire il duplice obiettivo:
 - a) della sostenibilità dell'investimento necessario per implementare il citato servizio di raccolta tramite le c.d. “isole tecnologiche”;
 - b) della più efficace programmazione da parte della Società SGDS Multiservizi Srl delle attività e servizi ritenuti strategici per una Città a forte vocazione turistica e commerciale come quella di Porto San Giorgio, quali sono appunto quelli relativi all'igiene ambientale;
- che la proposta di Piano Industriale di durata novennale (dal 01.01.2020 al 31.12.2028) e relativa relazione di accompagnamento è stata prodotta in data 30.10.2019 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 31596 del 31.10.2019, viene depositata al fascicolo elettronico e deve intendersi allegata (Allegati 01 - 02 - 03 - 04 e Relazione Piano Industriale) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nella relazione al Piano Industriale a firma del Direttore dott. Marco Ceccarani e presentato dall'Amministratore Unico Avv. Renzo Interlenghi vengono esaminati i principali fattori sia economici che tecnici che motivano, ai fini della corretta applicazione della normativa vigente in materia di affidamenti “in house”, l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società partecipata comunale SGDS MULTISERVIZI Srl; tra

questi si ritiene opportuno evidenziare i seguenti dati economici forniti dalla direzione aziendale:

**RILEVAZIONE COSTI SERVIZIO CALCOLATA
SENZA LO SCORPORE DEI COSTI DELLA SPIAGGIA:**

	<i>Anno 2017</i>					
	<i>Kg rifiuti</i>					
	<i>Costo Iva Inclusa - urbani gestiti -</i>					
	<i>Fonte: Bil. Comuni Fonte: Rapp. Rifiuti Marche</i>					
Comune	<i>ali Voce Rifiuti</i>	<i>iuti Marche</i>	<i>Rifiuti pro-capite</i>	<i>Abitanti - Fonte Rapp. Rifiuti</i>	<i>Costo medio per abitante totale</i>	<i>Costo Medio a ton.gestita</i>
Grottammare	2.822.582,00	10.994.530,00	681,24	16.139,00	175	256,726
Civitanova	6.878.195,00	25.967.790,00	614,61	42.251,00	163	264,874
San Benedetto	9.512.000,00	33.329.372,00	702,85	47.420,00	201	285,394
Porto Sant' Elpidio	3.526.500,00	12.259.541,00	466,67	26.270,00	134	287,654
Porto San Giorgio (2017)	3.222.894,00	11.068.659,00	688,95	16.066,00	201	291,173
Porto Recanati	2.334.178,00	7.800.993,00	620,55	12.571,00	186	299,215
Senigallia	9.777.740,00	26.981.815,00	603,54	44.706,00	219	362,383
Fano (2017)	13.750.000,00	35.078.642,00	576,46	60.852,00	226	391,976
Costo StandardMEF per PSG (2018)					204	332,00
Costo medio ISPRA MARCHE					191,25	275,3

Dato atto che il Comune di Porto San Giorgio risulta essere per l'esercizio 2017 (Fonte rapporto rifiuti urbani regione Marche) tra le città con le più alte incidenze del fenomeno dei materiali "spiaggiati";

Considerata la rilevante incidenza che hanno assunto i costi per la pulizia della spiaggia (valori anno 2017) è stata elaborata una tabella comparativa che considera il calcolo del costo medio per abitante e per tonnellata gestita escludendo i costi per la pulizia del litorale marino. Di seguito:

**RILEVAZIONE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTI A SEGUITO DELLA
PULIZIA DELLA SPIAGGIA E DELL'ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO:**

Fonte: elaborazione Catasto regionale rifiuti, dati O.R.So. CER
spiaggiati: 20.03.01, 20.03.99, 200201

Comune	kg spiaggia	kg spazzamento strad
Grottammare		219.980,00
Civitanova	755.530,00	423.790,00
San Benedetto		1.702.220,00
Porto Sant' Elpidio		222.400,00
Porto San Giorgio (2017)	3.320.940,00	761.340,00
Porto Recanati	328.430,00	160.060,00
Senigallia	5.460.620,00	5.808.921,00
Fano (2017)	4.555.330,00	2.110.620,00

**RILEVAZIONE COSTI SERVIZIO CALCOLATA
SCORPORANDO I COSTI PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA:**

Comune	Costo Iva Inclusa - Fonte: Bil. Comuni Voce Rifiuti	Kg rifiuti urbani gestiti - Fonte: Rapp. Rifiuti Marche	Costo senza spiaggia	Rifiuti pro- capite	Abitanti - Fonte Rapp. Rifiuti	Costo medio Abitante senza spiaggia	Costo medio Tonn senza spiaggia
Grottammare	2.822.582,00	10.994.530,00	2.822.582,00	681,24	16.139,00	174,89	256,73
Civitanova	6.878.195,00	25.967.790,00	6.818.357,02	614,61	42.251,00	161,38	262,57
Porto San Giorgio (2017)	3.222.894,00	11.068.659,00	2.959.875,55	688,95	16.066,00	184,23	267,41
San Benedetto	9.512.000,00	33.329.372,00	9.512.000,00	702,85	47.420,00	200,59	285,39
Porto Sant' Elpidio	3.526.500,00	12.259.541,00	3.526.500,00	466,67	26.270,00	134,24	287,65
Porto Recanati	2.334.178,00	7.800.993,00	2.308.166,34	620,55	12.571,00	183,61	295,88
Senigallia	9.777.740,00	26.981.815,00	9.345.258,90	603,54	44.706,00	209,04	346,35
Fano (2017)	13.750.000,00	35.078.642,00	13.389.217,86	576,46	60.852,00	220,03	381,69
Costo StandardMEF per PSG (2018)						229	332,00
Costo medio ISPRA MARCHE						191,25	275,3

Esaminato il suddetto Piano Industriale pluriennale 2020 – 2028 presentato dalla Società SGDS MULTISERVIZI Srl dal quale si desume la previsione a titolo di canone annuo della somma di € 2.818.490,00 oltre ad Iva (con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal 01.01.2021) per l'espletamento dei servizi di igiene ambientale descritti nel piano medesimo, fermo restando eventuali modifiche normative o derivanti da deliberazioni dell'Autorità Regolatrice in materia;

Rilevato che il nuovo canone industriale proposto per il periodo 2020 – 2028 è coerente con il PEF TARI 2019 approvato con D.C.C. n. 13 del 29.03.2019 dato che si fonda sul canone riconosciuto alla Società SGDS Multiservizi Srl **per l'anno 2019** incrementato della rivalutazione all'indice Istat nella misura dell'1%, per l'importo complessivo anzidetto di € 2.818.490,00 oltre ad Iva;

Ritenuto che:

- a) la Società SGDS MULTISERVIZI Srl, società sulla quale il Comune di Porto San Giorgio esercita il c.d. “controllo analogo” si occupa del servizio in oggetto sin dal 2005 con livelli qualitativi e di efficienza ritenuti adeguati dall'Amministrazione Comunale;
- b) come si evince dalle tabelle di raffronto sopra riportate e dalla relativa documentazione depositata al fascicolo elettronico la SGDS MULTISERVIZI Srl svolge il servizio di igiene ambientale ad un costo di gran lunga inferiore rispetto a quello elaborato dal MEF in sede di determinazione dei “fabbisogni standard” (si evidenzia che il costo a tonnellata è più basso rispetto al fabbisogno standard nonostante si sia tenuto conto, nella determinazione dello stesso, degli oneri eccezionali sostenuti per la pulizia della spiaggia);
- c) analizzando i dati statistici sul rapporto rifiuti della Regione Marche per l'anno 2017, dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dei bilanci comunali (tutti depositati al fascicolo elettronico), dal confronto con gli altri Comuni si desume che se si considerano i costi medi (esclusi quelli per la pulizia della spiaggia) il costo che il Comune di Porto San Giorgio sostiene assicurare per il servizio di igiene ambientale è tra i più bassi per quanto riguarda il parametro “costo medio a tonnellata” (si evidenzia che il costo medio a tonnellata viene considerato come un valore di riferimento anche per il MEF in quanto consente di valorizzare e meglio valutare l'attività espletata dal gestore);
- d) anche considerando un valore meno significativo qual è il costo medio per abitante (che risente del quantitativo complessivo dei rifiuti raccolti e conferiti e quindi della entità della popolazione) il costo sostenuto da questo Ente per il servizio in oggetto deve ritenersi posizionato in zona “mediana” rispetto ai valori degli altri comuni attenzionati (Grottammare, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto; Porto Recanati; Porto Sant'Elpidio, Senigallia, Fano);
- e) la Società SGDS MULTISERVIZI Srl ha maturato una enorme esperienza sul campo, svolgendo il servizio sul territorio Comunale dal lontano 2005 e sviluppando adeguati livelli organizzativi e di efficienza, che si possono ritenere idonei a soddisfare le esigenze di una Città a forte vocazione turistica e commerciale come Porto San Giorgio;
- f) la scelta di mantenere il servizio in capo alla società in house SGDS MULTISERVIZI Srl tiene conto di una esigenza considerata strategica dall'Amministrazione Comunale, ossia quella di mantenere un controllo assoluto sulla qualità del servizio erogato con la possibilità di incidere sulle scelte aziendali ed operative della stessa: ciò al fine di intervenire con immediatezza in relazione alle esigenze anche sopravvenute e connesse alla gestione della stagione turistica e commerciale della Città, possibilità che probabilmente verrebbe meno o comunque sarebbe alquanto ridotta se il servizio fosse espletato da un soggetto esterno;
- g) la scelta di confermare il servizio in capo alla società in house SGDS MULTISERVIZI Srl tiene conto anche della valutazione politica dell'Amministrazione Comunale di perseguire il fondamentale obiettivo di mantenere inalterati i livelli occupazionali della stessa società. Oltre a ciò si consideri che l'affidamento del servizio all'esterno al fine di conseguire

economie e riduzione dei costi, probabilmente comporterebbe una mera riduzione del personale impiegato nelle varie attività cosa che, presumibilmente, si tradurrebbe in una riduzione della qualità dei servizi offerti anche in termini di efficienza e prontezza degli interventi (basti pensare ad esigenze connesse alla pulizia dopo eventi turistici e sportivi che interessano la Città, ad esigenze sopravvenute di pulizia dell'arenile o in caso di eccezionali eventi atmosferici); inoltre in caso di esternalizzazione dell'attività dovrebbe essere affrontata anche la questione relativa alla dismissione degli impianti e correlate attrezzature e mezzi non ancora ammortizzati in relazione ai quali, in caso di liquidazione societaria, si potrebbero avere delle minusvalenze cui il Comune di Porto San Giorgio dovrebbe provvedere;

- h) in attesa dell'attivazione dell'ATO e delle correlate attività così come previste dalla L.R. n. 18 del 25.10.2011 si ritiene opportuno proseguire l'espletamento del servizio tramite la propria società in house ferma restando la possibilità del recesso unilaterale, così come previsto nel contratto d'igiene all'art. 40 (contratto in bozza depositato al fascicolo elettronico) con un preavviso di mesi sei, e quindi con la possibilità di gestire il rapporto negoziale derivante dall'attuazione della presente deliberazione in maniera flessibile, anche alla luce dei possibili sviluppi circa la futura gestione unitaria ed integrata dei rifiuti;
- i) l'affidamento in house del servizio di igiene alla Società SGDS MULTISERVIZI Srl, nei termini contrattuali sopra descritti (e quindi con la previsione di un contratto di servizio dalla durata di nove anni) consente di effettuare una adeguata programmazione in termini di sviluppo dell'attività aziendale, con particolare riferimento alla implementazione del sistema di raccolta differenziata delle "isole tecnologiche" che così potrebbe essere avviata già a partire dal 2020, con evidenti vantaggi in termini di qualità del servizio reso a beneficio dell'intera cittadinanza;

Ritenuto che, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 in particolare agli artt. 50 e 192, per le ragioni sopra indicate contestualmente all'approvazione del piano industriale in oggetto sia opportuno procedere all'affidamento "in house" del servizio di igiene ambientale alla SGDS MULTISERVIZI Srl Società interamente partecipata da questo Comune;

Considerato che anche nel sottostante nuovo contratto di servizio sarà necessario reiterare il concetto che il comune dovrà provvedere alla revisione del canone in caso di significativi e documentati aumenti dei costi di gestione del servizio;

Considerato che stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, d.l. n. 138/2011, nonché le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" in particolare per quanto previsto all'art. 5 commi 1 e 2 che testualmente recita:

"Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di

diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”;

Rilevata la totale sussistenza dei presupposti normativi per l'affidamento del servizio di igiene ambientale nel pieno rispetto dei requisiti previsti da suddetto art. 50 del D.Lgs. 50/2016 anche alla luce delle modifiche statutarie apportate con atto del dott. Francesco Ciuccarelli notaio di Fermo Rep. N. 39331 Racc. N. 16523 come da verbale del 28.07.2017, depositato al fascicolo elettronico, con cui sono state recepite le disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 175/2016 “Testo unico delle società partecipate”;

Visto il citato D. Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento a quanto previsto all'art. 192 che dispone quanto segue:

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei

contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”.

Dato atto che con comunicazione informatica prot. n. 0065937 del 26.07.2018 questo Ente ha attivato il procedimento di iscrizione presso l'Anac all'elenco di cui al sopra citato art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, procedimento conclusosi positivamente con l'iscrizione della SGDS Multiservizi Srl al registro Anac in data 20.09.2019 come da documentazione depositata al fascicolo elettronico: trattasi di un procedimento necessario per poter effettuare l'affidamento diretto di servizi alle società in house possedute dalle PA;

Richiamata la D.C.C. n. 66 del 25.10.2018 recante ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipate possedute. Determinazioni”, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di: “Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) la ricognizione ed il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Porto San Giorgio alla data odierna, per le motivazioni di cui alla D.C.C. 63 del 28.09.2017 e relativo documento istruttorio a firma Segretario Generale in qualità di dirigente del Settore “Segreteria Generale - servizio società partecipate e controllo di gestione” quindi mantenendo la partecipazione detenuta dal Comune di Porto San Giorgio relativa alla Società SGDS MULTISERVIZI Srl, società in house quindi partecipata al 100% da questo Ente;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 “Testo unico sulle società partecipate”,

Dato atto che:

- in sede di conversione di del D.L. n. 179/2012, avvenuta con legge 17 dicembre 2012 n° 221, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale n. 294/2012, è stato definitivamente chiarito che la disciplina dettata per i servizi pubblici locali trova applicazione anche per il settore dei rifiuti. Ed infatti la normativa in oggetto, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha modificato l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 inserendo il seguente comma: 1-bis. *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;*

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” che all'art 204 c. 1 prevede che: “I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito”;

Vista la L.R. 25-10-2011 n. 18 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. Pubblicata nel B.U. Marche 3 novembre 2011, n. 91, in particolare per quanto disposto all'art 6 “Norme transitorie e finali” che, tra l'altro prevede:

- al c. 4: "l'attribuzione all'ATA delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 4, della L.R. n. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, decorre dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo..";
- al c. 5: "I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati continuano a garantire tali servizi sino all'effettiva attivazione del servizio di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), della L.R. n. 24/2009, come sostituito dalla presente legge".

Rilevato inoltre che la medesima L. R. n. 18/2011 all'art.6, c. 9, stabilisce che fino alla decorrenza del termine indicato al comma 4, gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 4, lettera n), della L.R. n. 24/2009 - tra cui l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza - sono effettuati dai Comuni o loro consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05.07.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'assemblea territoriale d'ambito e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2014 si è proceduto ad una parziale modifica del suddetto schema di convenzione;

Considerato che ad oggi non risulta ancora compiuto il trasferimento operativo delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e non risulta attivata la gestione dell'ATO rifiuti così come prevista dalla L.R. n. 18/2011, di modifica della L.R. n. 24/2009;

Evidenziato che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di pulizia delle strade è un servizio pubblico essenziale e deve pertanto essere svolto senza soluzione di continuità;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 (Autorità per la regolazione per Energia Reti ed Ambiente) Autorità istituita con Legge 205/201 ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 – 2021";

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 21 del 11.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, recante: "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/21, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Richiamata la nota dell'ATA4 (Assemblea Territoriale D'Ambito n. 4) della Provincia di Fermo ad oggetto: "Indirizzi sugli affidamenti dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani" registrata al protocollo dell'Ente al n. 24542 del 26.08.2019 depositata al fascicolo elettronico, con la quale viene posta l'attenzione sulla durata degli affidamenti che devono essere graduati in base agli obiettivi richiesti al gestore e agli investimenti da sostenere e viene chiesto la previsione di clausole che consentano il subentro, nel servizio affidato dal Comune, del soggetto che sarà individuato dall'ATO come unico operatore del servizio di gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale;

Ritenuto che i termini del presente affidamento siano in linea con gli indirizzi espressi dall'ATA4 con la sopracitata nota prot. n. 24542/2019 sia con riferimento alle motivazioni sulla durata dell'affidamento che sulla possibilità di subentro nel contratto;

Ritenuto pertanto il suddetto Piano Industriale pluriennale 2020 – 2028 prot. n. 31596 del 31.10.2019 per l'espletamento del servizio di igiene ambientale meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta sussistente la propria competenza a deliberare in merito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti in sede istruttoria ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) – punti 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000, che rileva la relativa competenza in materia di strumenti di programmazione economico - finanziaria qual è un piano industriale, nonché in materia di modalità di gestione dei servizi;

Dato atto altresì che la presente proposta richiede l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. dal Dirigente del V Settore;

Dato atto inoltre che sulla presente proposta verrà acquisito anche il parere dalla 2^a Commissione consiliare;
per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE

- 1) Di approvare la premessa che deve intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che, come in narrativa indicato, sono stati estrapolati a cura della direzione aziendale e degli uffici comunali, alcuni dati di benchmarking del costo del servizio di igiene urbana, ricorrendo dati e valori desunti dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dai bilanci comunali, dal rapporto rifiuti urbani Regione Marche, dal Catasto Regionale rifiuti, dal programma MEF di elaborazione dei fabbisogni standard, tutto ciò al fine di effettuare le valutazioni previste dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) Di approvare il piano industriale periodo 2020 - 2028 per la gestione del servizio integrato dei rifiuti allegato al presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) per le motivazioni in premessa indicate e che devono qui intendersi interamente richiamate di affidare alla Società SGDS MULTISERVIZI Srl - società interamente partecipata da questo Ente - il servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo 2020 – 2028 sulla base delle previsioni del piano industriale approvato con il presente atto, prevedendo la corresponsione del canone annuo a carico del Comune di Porto San Giorgio di Euro 2.818.490,00 oltre ad Iva al 10% oltre a rivalutazione Istat con

cadenza annuale fermo restando eventuali modifiche normative o derivanti da deliberazioni dell'Autorità Regolatrice in materia;

- 5) Di dare atto che l'affidamento in house del servizio di igiene alla Società SGDS MULTISERVIZI Srl nei termini contrattuali sopra descritti, quindi stipulando un contratto di servizio dalla durata di nove anni, consente di effettuare una adeguata programmazione in termini di sviluppo dell'attività aziendale con particolare riferimento alla implementazione del sistema di raccolta differenziata delle "isole tecnologiche" ed alla previsione dei relativi ammortamenti: la fornitura delle suddette isole potrebbe così essere avviata già a partire dall'anno 2020 con evidenti vantaggi in termini di qualità del servizio reso a beneficio dell'intera cittadinanza;
- 6) Di dare atto che il nuovo canone industriale periodo 2020 – 2028 è assolutamente in linea e coerente con quanto già deliberato da questo Organo in sede di approvazione del piano economico finanziario (PEF) TARI 2019 con D.C.C. n. 13 del 29.03.2019, posto che esso si fonda sulle valutazioni economiche e programmatiche che hanno determinato l'entità del canone del servizio igiene ambientale riconosciuto alla SGDS Multiservizi Srl per l'anno 2019 che viene incrementato della rivalutazione all'indice Istat nella misura dell'1,00%;
- 7) Di prendere atto della nota dell'ATA4 registrata al protocollo dell'Ente al n. 24542 del 26.08.2019;
- 8) Di dare atto che in attesa dell'attivazione dell'ATO e delle correlate attività così come previste dalla L.R. n. 18 del 25.10.2011 si ritiene opportuno proseguire l'espletamento del servizio tramite la propria società in house ferma restando la possibilità del recesso unilaterale, così come previsto nel contratto d'igiene all'art. 40 con un preavviso di mesi sei, e quindi con la possibilità di gestire il rapporto negoziale derivante dall'attuazione della presente deliberazione in maniera flessibile, anche alla luce dei possibili sviluppi circa la futura gestione unitaria ed integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito;
- 9) Di demandare al responsabile del V settore, dirigente competente per materia, l'adozione degli atti necessari per l'approvazione degli atti conseguenti il presente provvedimento ivi compreso il contratto d'igiene, aggiornati nella definizione delle modalità di espletamento dei servizi sulla base di quanto previsto nel nuovo piano industriale 2020 – 2028, per il corrispettivo annuo sopra indicato oltre a rivalutazione Istat annuale, con la previsione della possibilità di revisione del canone in caso di significativi e documentati aumenti dei costi di gestione del servizio, ed alla conseguente sottoscrizione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10) Di demandare a successivo provvedimento consiliare l'adozione delle conseguenti modifiche al bilancio previsionale dell'Ente, così recependo le risultanze dell'affidamento del servizio di igiene ambientale in oggetto;
- 11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione trasparente ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato open-data, di tutti i documenti di cui al presente affidamento;

- 12) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ATA4 – Rifiuti presso la Provincia di Fermo unitamente ai relativi allegati nonché al servizio di ragioneria di questo Ente;
- 13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del 27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 11, contrari // , astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 11, contrari // , astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Marinangeli, Petrozzi) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2491 del 04/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **15/11/2019**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. CATALINI GIUSEPPE

Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3612

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che

in data **30/12/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **30/12/2019**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..